

**CITTADINI COMUNITARI ED EXTRA-COMUNITARI.**  
**TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO.**

Per l'esercizio dell'attività di conducente dei servizi pubblici di trasporto non di linea (Taxi – N.C.C.) da parte di cittadini comunitari ed extracomunitari, la persona interessata deve consegnare, unitamente alle istanze (Domanda di Esame + Domanda di iscrizione nel Ruolo), la:

**“Dichiarazione di Valore”**

E' un documento ufficiale, scritto in italiano, che da informazioni sul titolo di studio conseguito all'estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato (ufficialità o meno dell'istituzione erogante, requisiti di accesso al relativo corso di studi, durata del corso, ecc.). Tale Dichiarazione viene emessa dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona. Per “competente per zona” si intende la Rappresentanza Diplomatica italiana più vicina alla città dell'istituzione che ha rilasciato il titolo straniero. Tutti i documenti da presentare al fine di ottenere la Dichiarazione di Valore sono da richiedere alla Rappresentanza Diplomatica italiana competente per il rilascio della medesima.

*Oppure*

**“Equipollenza del titolo di studio straniero con quello corrispondente italiano”**

E' l'attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria, o di licenza secondaria di primo grado, o di qualifica professionale, o di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Si può chiedere all'Ufficio Scolastico Provinciale, già Provveditorato agli Studi.  
Se trattasi di Diploma di Laurea, la richiesta deve essere effettuata all'Università italiana.

*Oppure*

**quanto sancito nell'art. 33 “Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero” del D.P.R. n. 445, del 28 dicembre 2000, che recita:**

*“1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e Autorità delegati dallo stesso. 2. Le firme sugli atti e documenti formati da Autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari italiane all'Estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti Organi delle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31. 3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una Rappresentanza Diplomatica o Consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle Prefetture. 5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.”*